
Identità digitale e diritto all'oblio

Diritto dell'informatica, servizi informatici e sicurezza dei dati
Università di Pisa

Fernanda Faini



DIRITTO ALL'IDENTITÀ



Identità personale e identità digitale

Identità **personale** e identità **digitale**



oggi le due declinazioni finiscono per sposarsi nel
concetto unitario di identità,
come la realtà analogica e quella digitale
perdono i confini
e si coniugano nel concetto di realtà

Identità personale (1)

L'identità personale è

«la formula che riassume ciò che rende una persona ciò che essa è»
(così G. Pino)



il diritto che ciascuna persona ha di essere se stessa,
cioè di distinguersi e di essere distinta

ognuno è simile, ma non uguale agli altri:
ognuno ha una propria individualità e ha il relativo interesse alla reale
rappresentazione della sua personalità e dei suoi comportamenti



interesse del singolo e interesse dei consociati

all'identificazione e alla corretta rappresentazione della personalità

Identità personale (2)

Due accezioni

- **accezione storica, di carattere oggettivo e di valenza pubblicistica** → si riferisce ai “segni identificativi” di un soggetto, rilevabili in modo oggettivo, come i dati anagrafici che permettono ai poteri pubblici una sicura identificazione dei consociati
- **accezione moderna di carattere soggettivo** → fa riferimento non solo ai dati oggettivi di identificazione, ma alla corretta proiezione sociale della personalità dell'individuo, ossia all'immagine socialmente mediata e oggettivata del soggetto (mediazione sociale tra l'immagine che il soggetto ha di sé, la verità personale, e l'insieme di dati oggettivi riferibili al soggetto, la verità storica)

Identità personale (3)

L'ordinamento giuridico è chiamato a garantire
“il diritto ad essere se stessi”,
a tutelare e non veder travisare
una corretta e reale rappresentazione
della personalità dell'individuo e dei suoi comportamenti nel contesto sociale



art. 2 della Costituzione

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»
[...]

collegamento con il concetto di **dignità**,
anima comune dei diversi diritti fondamentali della persona

Identità personale (4)

Sentenze

- ordinanza della Pretura di Roma del 6 maggio 1974
- Corte di Cassazione del 22 giugno 1985, n. 3769
- Corte costituzionale del 3 febbraio 1994, n. 13
- Corte di Cassazione del 7 febbraio 1996, n. 978



alla corretta proiezione sociale della personalità dell'individuo si correla l'interesse ad essere rappresentato nella vita di relazione con la vera identità, senza modifiche, alterazioni, travisamenti in merito al patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale



- identità quale espressione di una **“verità”** attinente all'individuo → ognuno è simile, ma non uguale agli altri
- il diritto ha riguardo **sia al soggetto in se stesso, sia al modo d'essere del soggetto nella vita di relazione**

Identità digitale (1)

Impatto delle tecnologie informatiche e della rete

Le informazioni:

- non sono strutturate e organizzate
- non hanno limiti di spazio e di tempo
- prive di filtri, contestualizzazione, qualità



Nell'**era digitale**, l'identità (unitaria nel mondo analogico)

- tende ad essere scomposta, dispersa e frammentata nei byte
- si moltiplica nei diversi profili legati al soggetto
- i profili sono capaci di sopravvivere al soggetto
- rischia distorsioni, alterazioni e travisamenti
- può essere manipolata da soluzioni di intelligenza artificiale

Identità digitale (2)

Due accezioni di identità digitale

- **accezione “ristretta” di carattere oggettivo e pubblicistico** →
identificazione informatica → l'insieme di caratteristiche essenziali e univoche in grado di identificare digitalmente un soggetto
- **accezione “ampia” di carattere soggettivo** →
identità personale in rete, “corpo elettronico” →
accezione maggiormente legata ai diritti e alle libertà del soggetto

Accezione di carattere pubblicistico

La rappresentazione informatica
della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale
secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64.
(art. 1, comma 1, lett. u-quater, d.lgs. 82/2005)



Sistema Pubblico per la gestione delle Identità Digitali di cittadini e imprese (SPID)

(art. 64 ss., d.lgs. 82/2005 e relativi decreti attuativi)

<https://www.spid.gov.it>

Diritto all'identità digitale

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dai soggetti pubblici
cui si applica il CAD, tramite la propria identità digitale.

(art. 3 bis, comma 01, d.lgs. 82/2005)

SPID

<https://www.spid.gov.it>

AGID

ITALIANO



SPID Sistema Pubblico
di Identità Digitale

Seguici su



Cerca



Cittadini

Aziende

Pubbliche Amministrazioni

Cos'è SPID

spid

La tua identità digitale

Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai **servizi online della Pubblica Amministrazione** e dei privati aderenti, ogni volta che su un sito o un'app trovi il pulsante "Entra con SPID".

Scopri di più



DOVE UTILIZZARE SPID

Scopri i servizi online a cui puoi accedere con SPID

Dimentica le code agli sportelli.

Con SPID puoi consultare il tuo fascicolo previdenziale, iscriverti a un concorso pubblico e molto altro ancora, **dove e quando vuoi**.

Cos'è SPID?

Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), **il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)**.

Il sistema SPID è costituito come **insieme aperto di soggetti pubblici e privati** che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con decreto, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.

(art. 64 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)

SPID come fattore abilitante per accedere ai servizi in rete

- ✓ **semplifica l'accesso**
- ✓ **aumenta la sicurezza**

SPID è un sistema di identificazione informatica che permette a cittadini e imprese di accedere con **un'unica identità digitale** a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti.

L'identità SPID è costituita da **credenziali con caratteristiche differenti** in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso.

3 livelli di sicurezza → corrispondenti a standards

- **livello 1** → sistema di autenticazione ad 1 fattore → permette l'accesso ai servizi con nome utente e password scelti dall'utente
- **livello 2** → sistema di autenticazione a 2 fattori → permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme alla generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password) o l'uso di un app fruibile attraverso un dispositivo
- **livello 3** → sistema di autenticazione a 2 fattori con certificati digitali a doppia chiave depositati su dispositivi sicuri → permette l'accesso ai servizi con nome utente e password e l'utilizzo di un dispositivo fisico (smart card) erogato dal gestore dell'identità

Soggetti SPID (1)

L'identità SPID è rilasciata dai **Gestori di Identità Digitale (Identity Provider)**, soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'identificazione degli utenti.

Gestori dell'identità digitale → le persone giuridiche accreditate a SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica.

Ciascun cittadino può scegliere il gestore che preferisce e che più si adatta alle sue esigenze. Attualmente i gestori di identità digitale sono:

InfoCert – Poste – TIM
Aruba – Sielte – Namirial
Spid Italia Register it – Intesa – Lepida

Soggetti SPID (2)

Fornitore di servizi → il fornitore dei servizi della società dell'informazione o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete.

I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito.

I fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita.

Pubbliche amministrazioni e privati **definiscono autonomamente il livello di sicurezza necessario** per poter accedere ai propri servizi digitali.

Registro SPID → registro, tenuto dall'AgID, accessibile al pubblico, contenente l'elenco dei soggetti abilitati a operare in qualità di gestori dell'identità digitale, di gestori degli attributi qualificati e di fornitori di servizi.

Identificazione del richiedente



Il gestore offre **diverse modalità** per verificare l'identità del cittadino.

- identificazione de visu, riconoscimento di persona del soggetto richiedente
- identificazione da remoto
- identificazione informatica tramite carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- identificazione informatica tramite altre identità SPID
- identificazione informatica tramite firma digitale

etc.

Switch off



Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti cui si applica il CAD, utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Fatta salva la possibilità di accesso con la carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete

A partire dal 28 febbraio 2021 è fatto divieto alle amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, **non oltre il 30 settembre 2021**

(art. 64, comma 3-bis, d.lgs. 82/2005 e art. 24, comma 4, d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020)

Carte elettroniche

L'accesso ai servizi online può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (art. 64 comma 2-nonies, d.lgs. 82/2005) :

- **carta d'identità elettronica (CIE)** →
definizione (art. 1 lett. c) CAD): il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.
- **carta nazionale dei servizi (CNS)** →
definizione (art. 1 lett. d) CAD): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Le carte elettroniche sono personali (intestate ad una determinata persona fisica) e consistono in smart card dotate di microchip.

SPID: a cosa accedere?



- dichiarazione dei redditi
- servizi online INPS (cedolino pensione etc.)
- servizi online INAIL (infortuni e sicurezza sul lavoro)
- servizi di fatturazione elettronica presso Camere di commercio
- iscrizione online figli scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
- 18 App → per ragazzi nati nel 1998, con 18 anni di età è possibile accedere a 18app e utilizzare i 500 euro del bonus cultura

etc.

Per sapere dove usare SPID
(quale amministrazione e quale servizio):

<https://www.spid.gov.it/servizi>

Accezione di carattere soggettivo

Accezione “ampia” di carattere soggettivo →

identità personale in rete, “corpo elettronico”, legata ai diritti e alle libertà del soggetto



diritto di ogni persona alla
rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in rete

(diritto all'identità - art. 9, Dichiarazione dei diritti in Internet)

DIRITTO ALL'OBLIO



Righ to be forgotten (1)

Accezione tradizionale



diritto a non vedere rievocati fatti risalenti nel tempo:

diritto a che fatti, pure pubblici, attinenti al soggetto cessino di avere tale qualità col decorso del tempo



diritto a non vedere nuovamente pubblicati fatti di cronaca o pubblicazioni lecite trascorso un adeguato lasso di tempo e in assenza dell'utilità sociale, a meno che non permanga o sorga un interesse pubblico all'informazione

Si riferisce a fatti di cronaca o pubblicazioni lecite e
afferisce alla liceità di una nuova pubblicazione

Righ to be forgotten (2)

Diritto all'oblio nell'accezione tradizionale è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

- Corte di Cassazione civile, 18 ottobre 1984, n. 5259
- Tribunale di Roma, 15 maggio 1995
- Corte di Cassazione civile, 9 aprile 1998, n. 3679

Diritto all'oblio e rivoluzione digitale (1)

- cambia il concetto del **tempo** → non è più da considerare quello tra la prima e la nuova pubblicazione, ma il tempo di permanenza della pubblicazione
- la **memoria** è un presente sempre attuale
- la **memoria è la regola** e l'oblio l'eccezione
- cambia la **percezione dello scorrere degli eventi** (motori di ricerca e indicizzazione)
- ricordare diventa **semplice ed economico** (digitalizzazione, economicità, facilità di recupero, accesso universale)

Diritto all'oblio e rivoluzione digitale (2)

- **rischi di imprecisione e manipolazione** dell'enorme memoria digitale esterna, con i danni correlati che può provocare alla persona
- **mutano le geometrie di potere** → si trasferisce il potere di controllo sulle informazioni ad altri soggetti
- pericolo di **controllo esterno** (poteri privati o pubblici)
- rischio di **auto-controllo** → individui possono essere inibiti nel presente per paura del ricordo in futuro di quel che faranno o diranno, condizionati nella propria capacità di esprimersi, di decidere e nelle relazioni

Caso di Tiziana Cantone

24 ORE | 🔍

Alley Oop

HOME AT WORK STEM IMPRENDIAMO ONBOARD POLIS WEL-FARE IN FAM

Diritto all'oblio e Tiziana Cantone. Il problema della memoria tra legge e tecnologia



scritto da Silvia Pasqualotto il 15 Dicembre 2016

POLIS



Sparire (almeno apparentemente) dalla rete è, dal 2014, un diritto per tutti i cittadini dell'Unione europea. Eppure, nonostante le sentenze favorevoli, ottenere l'applicazione del cosiddetto **diritto all'oblio** sembra essere tutt'altro che facile. Lo dimostra la tragica vicenda di Tiziana Cantone, la giovane morta suicida lo scorso settembre dopo che alcuni video hard che la vedevano protagonista erano stati diffusi in rete e sui social network.



Business concept male finger pointing delete key

Declinazioni del diritto all'oblio

Diritto all'oblio – right to be forgotten



il rispetto della corretta rappresentazione del soggetto nel presente, non vedere travisato o alterato all'esterno il patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale e, di conseguenza, vedere garantita la verità dell'immagine del soggetto nel momento storico attuale
«**Diritto a governare la propria memoria**» (S. Rodotà) → al singolo compete la frazione di sovranità su propria sfera personale, sua identità e suoi dati

Diverse declinazioni:

- diritto alla **contestualizzazione**
- diritto alla **deindicizzazione**
- diritto alla **cancellazione**

Diritto alla contestualizzazione (1)

Esigenza di storicizzazione e contestualizzazione,

attribuendo un peso all'informazione in un contesto complessivo che vede
l'identità come bene giuridico oggetto di tutela



diritto a contestualizzare più che a dimenticare

per proteggere l'identità nel suo dinamismo e nella sua corretta
rappresentazione online

Diritto alla contestualizzazione (2)

Sentenza Corte di Cassazione, 5 aprile 2012, n. 5525

impone al titolare dell'archivio, che rendeva accessibile la notizia originaria, di segnalare il successivo sviluppo della notizia, consentendone il rapido e agevole accesso



i titolari di archivi online sono tenuti a predisporre sistemi di aggiornamento costante dei contenuti, continuando a mantenere i caratteri di **verità ed esattezza**, e quindi di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione

Diritto all'oblio per mezzo della **contestualizzazione** e dell'**aggiornamento** nel tempo dell'informazione, diritto al controllo a tutela della propria immagine sociale, anche quando si tratta di notizia vera e di cronaca



«la notizia, originariamente completa e vera diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera»

Diritto alla deindicizzazione (1)

Diritto a richiedere al gestore del motore di ricerca la deindicizzazione e, quindi, la rimozione dell'indicizzazione, sopprimendo dall'elenco dei risultati, a seguito di una ricerca a partire dal nome della persona, link verso pagine web legittimamente pubblicate e contenenti informazioni veritiere, se necessario per la tutela del diritto all'oblio



la riduzione della visibilità dell'informazione
permette di tutelare l'individuo



diritto alla deindicizzazione

diritto a non trovare (o a trovare più difficilmente) la notizia

non è vero e proprio oblio → l'informazione permane sul web
(rende difficile trovare in rete l'informazione,
modificando i risultati dei processi di indicizzazione dei motori di ricerca)

Diritto alla deindicizzazione (2)

Caso Google Spain

sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea
13 maggio 2014, causa C-131/12

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT>



Mario Costeja González, introducendo il suo nome nel motore di ricerca, otteneva link verso un annuncio per una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali (pubblicazione iniziale era stata effettuata 16 anni prima)

Diritto alla deindicizzazione (3)

- l'interessato ha il diritto di **richiedere direttamente** al gestore del motore di ricerca la deindicizzazione
- i gestori dei motori di ricerca sono soggetti alla normativa in materia di **protezione dei dati personali** → i gestori sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento europeo 2016/679, in quanto determinano finalità e strumenti; configurano “trattamento” le operazioni con cui il gestore “raccolge”, “estrae”, “registra” e “organizza” i dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, per poi “conservarli”, “comunicarli” e “metterli a disposizione” degli utenti
- **necessario bilanciamento tra diritti contrapposti** → oblio e libertà di informazione, di espressione e di impresa

Diritto alla deindicizzazione (4)

Il trattamento effettuato dai motori di ricerca svolge un **ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati**, in quanto facilita notevolmente l'accesso, rendendolo possibile anche solo effettuando una ricerca a partire dal nome, potendo incidere in modo significativo e moltiplicando l'ingerenza sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali



A seguito della sentenza, l'**Article 29 Data Protection Working Party** ha elaborato specifiche **linee guida**, pubblicate il 26 novembre 2014, tese a implementare i principi espressi nella decisione, offrendo un'interpretazione univoca della stessa e criteri comuni di attuazione per orientare l'attività dei Garanti nazionali, che hanno un compito significativo nell'equilibrio tra "memoria individuale" e "memoria sociale".

Diritto alla deindicizzazione (5)



Gestori di motori di ricerca

hanno messo a disposizione un servizio
per consentire agli utenti di esercitare il diritto all'oblio



Nel caso di Google si tratta di una form per inoltrare la richiesta di rimozione di risultati relativi a query che includono il nome dell'interessato

policies.google.com/faq



Rimozione ai sensi delle leggi sulla privacy europee

Guida

Modulo di richiesta per la rimozione delle informazioni personali

Per ragioni di privacy, potresti avere il diritto di richiedere la rimozione di determinate informazioni personali che ti riguardano.

Questo modulo consente di richiedere la rimozione dalla Ricerca Google di risultati specifici relativi a query che includono il tuo nome. Google LLC è il titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della determinazione dei risultati mostrati nella Ricerca Google, nonché della gestione delle richieste di rimozione inviate tramite questo modulo.

Se vuoi richiedere la rimozione di informazioni personali da un altro prodotto Google, invia una richiesta tramite il modulo del prodotto specifico, a cui puoi accedere dalla pagina [Rimozione di contenuti da Google](#). Ad esempio, se vuoi richiedere la rimozione di informazioni personali da Blogger, invia una richiesta tramite il modulo pertinente del servizio.

Per questo tipo di richieste, bilanciamo i diritti alla privacy del privato con l'interesse del pubblico di avere accesso alle informazioni, oltre che con il diritto di altre persone a distribuirle. Ad esempio, potremmo rifiutarti di rimuovere determinate informazioni che riguardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari governativi.

** Campo obbligatorio*

I TUOI DATI

Paese di origine *

Seleziona Paese/area geografica

Nome anagrafico completo *

Il tuo nome, anche se stai presentando la richiesta per conto di un'altra persona che sei autorizzato a rappresentare. Se rappresenti qualcun altro, devi disporre dell'autorità legale per agire per suo conto.

Nome:

Cognome:

Diritto alla cancellazione (1)

Art. 17 regolamento (UE) 2016/679

diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)



l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo in presenza delle condizioni previste



il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo

Diritto alla cancellazione (2)

Condizioni la cui sussistenza determina il diritto alla cancellazione:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento
- l'interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico
- l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento
- i dati personali sono trattati illecitamente
- la cancellazione deve avvenire per adempiere un obbligo legale
- i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori

Il titolare del trattamento,
se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli,
deve adottare le **misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento** che stanno trattando i dati personali
della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali

Diritto alla cancellazione (3)

Bilanciamento tra diritti e interessi diversi



eccezioni alla cancellazione

se il trattamento è necessario per:

- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione
- adempimento di un obbligo legale o esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
- fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici, nella misura in cui il diritto alla cancellazione rischi di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

Tecnologia e diritto all'oblio

Diritto all'oblio diritto strumentale a:

- **tutela dell'identità**, in particolare nelle prime due accezioni (il diritto a non vedere rievocati fatti risalenti nel tempo e il diritto alla contestualizzazione)
- **protezione dei dati personali**, in particolare nelle altre accezioni (il diritto alla cancellazione, alla deindicizzazione e all'opposizione al trattamento)



tutela della persona, centrale nelle diverse dimensioni in cui si esplica il diritto; fondamento nella clausola aperta dell'art. 2 della Costituzione, insieme all'art. 3

Art. 11 della Dichiarazione dei diritti in Internet →
diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca e necessario bilanciamento fra il diritto all'oblio del singolo e il diritto all'informazione e alla conoscenza della collettività nell'era della rete

Morte ed eredità digitale (1)

Account post mortem

- **alcune piattaforme non consentono ai propri utenti di fornire indicazioni** sulla gestione dei propri account post mortem, limitandosi ad equiparare la morte fisica a qualsivoglia altra causa di inattività (Twitter)

- **altre piattaforme hanno regolamentato il fenomeno**

Facebook permette all'utente di

- richiedere l'eliminazione del proprio account dopo il decesso
- programmare la funzione commemorativa del proprio account
- nominare un contatto erede per gestire l'account dopo la propria morte, consentendo al contatto individuato di rendere commemorativo o di rimuovere l'account della persona deceduta

Morte ed eredità digitale (2)

Impatto delle tecnologie e della rete

- **diversa gestione del dolore, del lutto e della commemorazione** dei defunti → semplifica la possibilità di celebrare il ricordo e permette una condivisione e una socializzazione del lutto (anche del dolore o delle malattie oltre la propria cerchia), con chi ha sopportato esperienze simili con una portata che può risultare anche benefica e terapeutica
- valore patrimoniale che possono rivestire i **beni digitali**

Morte ed eredità digitale (3)

Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021

ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla Apple Italia di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, nella procedura di “trasferimento” volta a consentire l’acquisizione delle credenziali di accesso all’identità digitale, all’ID Apple

- art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, dedicato alla tutela post mortem e all’accesso ai dati personali del defunto → prevede l’esercizio dei diritti dell’interessato, in caso di suo decesso, da parte di «chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione»
- limite della norma → non ammesso nei casi previsti dalla legge o quando l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento → nella fattispecie il defunto non aveva espressamente vietato con dichiarazione scritta l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem

Grazie per l'attenzione



Fernanda Faini

Research Fellow e docente in diritto dell'informatica – Università di Pisa

email fernanda.faini@jus.unipi.it

Linked in fernandafaini

